



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CAS DELLA PROVINCIA DI PALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016 dell'incarico annuale di Medico Competente dell'IACP di Palermo per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i., al dott. Pietro Fabio Bonura - CIG da richiedere - Approvazione capitolato e schema di contratto - Impegno di spesa di € 4.300,00 sul cap.269 del bilancio di previsione 2023

PREMESSO

- che l'art.18 del D.lgs 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, impone al datore di lavoro di nominare un Medico Competente per l'effettuazione del Servizio di sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell'Ente;
- che con D.D. 430/2021 è stato affidato l'incarico di medico competente per due anni al Dott. Alessandro Di Salvo;
- che il contratto con il citato professionista è stato sottoscritto in data 06/05/2021 (prot.35 del 13/05/2021) e che quindi lo stesso andrà a scadere il 05/05/2023;
- che con nota prot.12628-usc/2022 del 25/10/2022 questa Amministrazione ha richiesto all'ASP 6 di Palermo, la stipula di una convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di questo Ente;
- che il Responsabile della U.O. Sorveglianza Sanitaria dell'ASP 6, con nota prot.12606/2023 del 17/01/2023 acquisita in pari data al prot. I.A.C.P. al n.2815-dig/2023 ha trasmesso in allegato alla stessa la nota n.1074 del 8/11/2022 del responsabile della U.O. Sorveglianza Sanitaria che ha espresso parere NON favorevole alla richiesta di convenzione per la sorveglianza sanitaria dell'Ente;
- che l'art.25 prevede per il medico competente i seguenti adempimenti:
 - a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
 - b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
 - c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi*

risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

– che l'art.41 comma 2 e 2 bis recita:

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

Considerato

- che l'art. 38 del D.lgs. 81/09 prevede i titoli ed i requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni di medico competente;
- che il comma 4 dell'art.38 del D.lgs. 81/09 prevede altresì che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 siano iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- che il Ministero della Salute con nota n.17041-A/2017 ha precisato che il citato elenco *ha natura riepilogativa e non abilitativa*;
- in data 31 marzo 2023 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) le cui disposizioni con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023 e che quindi fino a quella data continua ad applicarsi il D.Lgs.50/2016;
- Che l'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Che l'art. 36 comma 2 del predetto D.lgs.50/2016 prevede che: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- Che altresì che l'art. 1, comma 1 e comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 e ss.mm. e.ii. prevede:
comma 1 - *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli **articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023... omissis ..*
comma 2 - *“Fermo quanto previsto dagli **articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'**articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** secondo le seguenti modalità:*
a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”*

- che l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*
- che con nota n. 5809-usc/2023 del 26/04/2023 il Direttore Generale p.t. ha richiesto al dott. Pietro Fabio Bonura, nato a Erice (TP) il 20/11/1970, la disponibilità ad accettare l'incarico di medico competente di questo Istituto per n.1 anno, con l'opzione annuale di rinnovo con un compenso annuo lordo di € 4.300,00, quantificato in base agli importi dalla Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 – lotto 9 - Calabria e Sicilia - *Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)*, scaduta in data 31/01/2023 ed in relazione alle disponibilità economiche dell'Ente;
- che con nota acquisita al prot. di questo Istituto al n.22279-dig/2023 del 26/04/2023 il dott. Pietro Fabio Bonura ha comunicato la disponibilità all'accettazione dell'incarico considerato allegando altresì il curriculum della sua attività professionale;
- che è stato predisposto il capitolato e lo schema di contratto;
- che si tratta di servizio non derogabile e obbligatorio per legge al fine di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro;

RITENUTO

- di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto al dott. Pietro Fabio Bonura per un anno, con opzione annuale di rinnovo, per un importo annuale lordo di € 4.300,00 e che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero,

VISTI:

- il Capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;
- la richiesta di prenotazione di impegno ex D.lgs 118/201 protocollo n. 5856-usc/2023;

Il Direttore Generale

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.,
- Il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo2001 e ss.mm.ii.;
- La Delibera Commissariale n.33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n.51 del 29/12/2016 di modifica al Regolamento di Contabilità;
- La Delibera Commissariale n.578 del 15/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- La nota prot. 1476 del 11/01/2023 assunta al nostro protocollo in pari data al numero 1431-DIG/2023, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, Area 1-UO.A1.01 - Vigilanza Enti, ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n.07 del 11.01.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2023/2025;
- La Delibera Commissariale n.62 del 01/02/2023 di di nomina dell' ing. Eugenio Sardo a Direttore Generale con compiti di Dirigente del Servizio Amministrativo ed Economico Contabile e Dirigente del Servizio Tecnico;

- La Delibera Commissariale n. 87 del 30.03.2023 di proroga fino al 30.04.2023 della nomina dell'ing. Eugenio Sardo a Direttore Generale;
Attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria come sotto firmato digitalmente.

DETERMINA

- di esprimere formalmente la volontà a contrarre, procedendo ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a), all'affidamento diretto al dott. Pietro Fabio Bonura, nato a Erice (TP) il 20/11/1970, in possesso dei requisiti di legge e dotato di adeguato curriculum vitae, dell'incarico annuale di Medico Competente dell'IACP di Palermo per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
- di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto e l'allegato schema di contratto, relativo all'incarico di medico competente dell'I.A.C.P. di Palermo per le attività di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/09;
- di impegnare la somma di € 4.300,00, sul capitolo 269 Bilancio di previsione 2023, in favore del professionista dott. Pietro Fabio Bonura, cui con la presente Determina Dirigenziale viene conferito l'incarico di Medico competente per l'espletamento di durata annuale del servizio di sorveglianza sanitaria;
- Di dare mandato agli uffici di acquisire lo smart CIG;
- di dare mandato alla Sezione 7 di procedere alle necessarie verifiche propedeutiche alla stipula del contratto ed all'esito positivo di queste ultime, provvedere alla stipula del contratto con il citato professionista, secondo lo schema approvato con la presente Determina dirigenziale, delegando alla stipula del contratto il responsabile della Sezione 7, ing. Raimondo Giammanco.

Il Direttore Generale
Ing. Eugenio Sardo

SARDO EUGENIO

2023.04.26 15:17:46

Signer:
CN=SARDO EUGENIO